



## TRIBUNALE DI LA SPEZIA

IL GD,

VISTO l'art. 123 CCII e il potere di direzione e controllo del GD, in quanto compatibile anche nella procedura di liquidazione controllata;

PREMESSO CHE:

con sentenza n. 7/2026 l'intestato Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SALVADEO STEFANO, confermando la nomina dell'OCC quale liquidatore;

con la citata sentenza il Collegio ha disposto che il liquidatore provveda agli incumbenti di cui all'art. 272 CCII e cioè:

- formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale;
- deposito di una relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incumbenti svolti.

Fermo quanto disposto con la sentenza di apertura di liquidazione controllata, il GD intende precisare i seguenti incumbenti a carico del liquidatore:

- **Entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza, dovrà depositare l'elenco aggiornato dei creditori a cui notificare la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Al fine di ricostruire lo stato patrimoniale e reddituale del debitore, di verificare e/o aggiornare le informazioni contenute nella relazione dell'OCC, di formare l'elenco dei creditori di cui all'art. 272 co. 3 CCII più completo possibile, al fine di ridurre il numero delle domande tardive di ammissione allo stato passivo per causa non imputabile al creditore, il GD autorizza sin da ora il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, sulla base del combinato disposto degli artt. 42, 49, comma 3 lett. f), 65 co. 2 e 270 co. 5 CCII.
- **Entro novanta giorni** dall'apertura della procedura dovrà depositare l'inventario dei beni del debitore e il programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 co. 2 CCII;

- **Con cadenza semestrale** (ogni sei mesi successivi alla data di deposito del programma di liquidazione) depositerà un rapporto riepilogativo dell'attività svolta, strutturato secondo quanto previsto dall'art. 275 CCII e fino alla conclusione della procedura.

Il GD intende altresì precisare quanto segue sugli incombeni del liquidatore relativi alla predisposizione e deposito dello stato passivo, nonché della redazione ed esecuzione del programma di liquidazione.

### **1) Sullo stato passivo.**

Lo stato passivo deve essere redatto dal liquidatore alla stregua della previsione di quanto previsto all'art. 203 co. 1 CCII e, quindi, dovrà contenere la descrizione del contenuto di ciascuna domanda e le conclusioni motivate di diritto in proposito rassegnate dal liquidatore<sup>1</sup>.

Si considerano domande tempestive tutte quelle pervenute entro novanta giorni dall'ultima comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata ai creditori indicati nell'elenco creditori depositato dal debitore.

Si considerano domande tardive tutte quelle depositate oltre il termine dei novanta giorni sopra indicato e fino al completo esaurimento delle ripartizioni dell'attivo e sono ammissibili solo ove sempre che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e trasmetta la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento ex art.273 co. 5 CCII.

Lo stato passivo è comunicato dal liquidatore ai creditori entro trenta (quarantacinque in presenza di domande di ammissione superiore a dieci) giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle domande tempestive.

Entro i quindici giorni successivi, i creditori possono presentare osservazioni.

Nei successivi quindici giorni, il liquidatore forma lo stato passivo (prendendo specifica posizione sulle osservazioni eventualmente ricevute), lo deposita nel fascicolo telematico e lo comunica agli interessati.

Con il deposito, lo stato passivo diventerà esecutivo, salva la facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'art. 273 co. 4 CCII.

Resta fermo il potere del GD di vigilanza e verifica della regolarità del procedimento, soprattutto in punto di ammissibilità e/o fondatezza delle domande e di rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole distributive.

In tal senso il GD intende sin da ora precisare che:

- a) Il compenso del difensore che ha assistito il sovraindebitato può essere ammesso al passivo con privilegio professionale *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, ma non è da considerare quale credito prededuttivo;
- b) Il compenso dell'OCC/gestore e del liquidatore non deve essere inserito nello stato passivo. Se è formulata istanza in tal senso, la stessa deve essere dichiarata inammissibile dal liquidatore.

Il compenso dell'OCC, anche se non coincidente con il liquidatore, è unitario rispetto all'attività precedente e successiva l'apertura della procedura di liquidazione controllata e

---

<sup>1</sup> È necessario che il liquidatore descriva la richiesta, inquadri l'obbligazione da cui nasce la richiesta (contratto, tributo), indichi la domanda di riconoscimento di un privilegio e motivi la scelta di diritto che ha portato alla sua decisione sia in punto di *quantum* sia in relazione al privilegio.

deve essere liquidato dal GD, tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 16, comma 5, D.M. n. 202/2014.

Eventuali accordi intervenuti con il sovraindebitato ai sensi dell'art. 14 co. 1 D.M. cit. saranno presi in considerazione dal GD, purché non determinino il superamento dei parametri di legge.

## **2) Sul programma di liquidazione.**

Ribadito che la liquidazione controllata ha ad oggetto l'intero patrimonio del debitore, ivi compresi i beni che pervengono al medesimo in costanza di procedura ai sensi dell'art. 272 co. 3*bis* CCII, il programma di liquidazione deve essere depositato entro novanta giorni dall'apertura della procedura e depositato telematicamente, per l'approvazione da parte del GD. In applicazione dell'art. 213 co. 7 CCII, anche i successivi atti conformi al programma di liquidazione dovranno essere sottoposti all'autorizzazione del GD.

Il programma di liquidazione dovrà:

- essere il più possibile onnicomprensivo e dettagliato, ferma la facoltà di presentare un supplemento in caso di esigenze sopravvenute e riguardare tutto quanto sia compreso nel patrimonio del debitore e si palesi suscettibile di liquidazione (beni, crediti, altre utilità);
- essere diviso in sezioni separate dedicate ai beni immobili, agli altri beni e ai crediti; indicare le modalità di liquidazione dei singoli cespiti acquisiti all'attivo, la tipologia di procedura competitiva, i criteri di valutazione delle offerte e le forme di pubblicità prescelte – compresa la futura pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, salvo che tale modalità sia motivatamente ritenuta pregiudizievole per gli interessi dei creditori e/o per il sollecito svolgimento della procedura ex art. 216 co. 4 CCII – nonché l'eventuale esigenza di avvalersi di soggetti specializzati e i presumibili costi e tempi di realizzo; indicare i beni già abbandonati o ai quali il liquidatore intenda rinunciare, nonché le ragioni per cui la liquidazione appaia manifestamente non conveniente;
- indicare il termine di inizio dell'attività di liquidazione e quello di suo presumibile completamento;
- illustrare tutte le attività svolte prima della redazione del programma, nonché gli esiti di eventuali liquidazioni già autorizzate;
- riferire in ordine alla sussistenza di procedure esecutive pendenti/giudizi di divisione e alle attività intraprese a tale riguardo;
- indicare la sussistenza di contratti pendenti, specificando le scelte che al riguardo si intendono adottare;
- descrivere la sussistenza di liti pendenti promosse dal debitore o contro lo stesso e prendere posizione in ordine all'opportunità di un subentro;
- indicare le azioni risarcitorie o recuperatorie esperibili che potrebbero comportare, a vantaggio della procedura, liquidità ripartibile fra i creditori, precisando le diverse soluzioni percorribili e la convenienza, per il ceto creditorio, di quella prescelta; enunciare sinteticamente le posizioni delle parti, gli elementi probatori disponibili, lo stato di eventuali giudizi in corso, la stima delle spese legali e la situazione patrimoniale della controparte, anche con specifico riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di recupero (presumibili costi, tempi processuali e patrimonializzazione della parte avversaria). Medesime considerazioni ai sensi

dell'art. 274 CCII, per l'esercizio o la prosecuzione di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, di ogni azione diretta al recupero dei crediti o a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, quando siano utili per il miglior soddisfacimento dei creditori: anche in quest'ultimo caso, le relative istanze devono riportare ogni elemento utile per compiere tale valutazione.

Nel caso in cui la procedura sia momentaneamente priva di fondi e sia parte di un processo, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è necessario ottenere dal GD l'attestazione che non è disponibile il denaro per le spese (art. 144 TUSG).

Eventuali beni e riscossioni dei crediti che il liquidatore ritiene antieconomici devono essere non acquisiti/esclusi dalla liquidazione su istanza motivata ai sensi degli artt. 142 co. 3 e/o 213, co. 2, CCII al fine di ottenere l'autorizzazione del GD alla c.d. "*derelictio*".

Meritano infine di essere precisate le seguenti fattispecie, al fine di ribadire l'orientamento dell'intestato Tribunale in relazione alla liquidazione delle somme percepite dal debitore e ai beni immobili di cui il medesimo risulta titolare, anche solo *pro quota*.

➤ **Sulle somme dovute al debitore a titolo di stipendio, TFR o pensione.**

Salvi casi specifici, disciplinati direttamente dal Collegio con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, tali somme saranno versate direttamente al debitore.

Il liquidatore provvederà immediatamente **(A)** all'apertura di apposito conto corrente intestato alla procedura di liquidazione controllata e inviterà il debitore a versare le somme eccedenti le spese di mantenimento determinate dal Tribunale ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII su tale conto corrente; **(B)** a comunicare al datore di lavoro/ ente previdenziale l'apertura della procedura di liquidazione controllata, con conseguente cessazione di ogni trattenuta dallo stipendio per eventuali cessioni del quinto/delegazioni di pagamento o pignoramenti mobiliari.

Eventuali somme pervenute al debitore a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché a titolo di TFR in corso di procedura, saranno acquisite dalla massa, salvi i limiti di quanto fissato dal GD, secondo la regola speciale prevista dal CCII all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, similmente a quanto avviene nella liquidazione giudiziale.

➤ **Sulle liquidità presenti su conti correnti intestati al debitore.**

Come già precisato dall'intestato Tribunale, l'art. 2720 ultimo co. CCII detta una disciplina analoga all'art. 172 senza tuttavia replicare o richiamare tutte le altre norme specifiche sulle singole fattispecie contrattuali, sicché risulta discutibile l'applicazione analogica dell'art. 183 CCII (relativo allo scioglimento automatico del contratto di conto corrente nella liquidazione giudiziale) anche nella procedura "minore" di liquidazione controllata.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 142 CCII, sicché comunque il debitore- con l'apertura della procedura- non può più disporre delle somme giacenti sui conti correnti al medesimo intestati, che quindi sono automaticamente ricaduti nella massa da liquidare e vanno acquisiti anche mediante accredito su conto separato intestato alla procedura, nei termini indicati dalla sentenza.

Anche tali somme dovranno essere apprese dalla procedura, mediante accredito sul conto corrente intestato alla medesima e il liquidatore dovrà attivarsi immediatamente richiedendo al debitore di provvedere a tale incumbente.

➤ **Sugli immobili su cui il debitore vanta diritti reali anche pro quota.**

Per la liquidazione degli immobili presenti all'interno del patrimonio del debitore, trovano applicazione le norme dettate per la liquidazione giudiziale e, nello specifico, l'art. 216 CCII e l'obbligo di vendite mediante procedure competitive.

- Nel caso in cui i beni immobili non siano già sottoposti a procedura esecutiva (o giudizio di divisione), il liquidatore dovrà attivarsi per procedere alla stima del compendio tramite apposita istanza al GD perché possa essere autorizzato alla nomina di uno stimatore, dallo stesso previamente individuato.

Si ribadisce che la perizia deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c. e, nella forma, rispettosa delle indicazioni di cui all'art. 216 co. 1 CCII, sicché il liquidatore dovrà vigilare sul rispetto, da parte dello stimatore, dei tempi concordati e delle prescrizioni di legge.

Il compenso dell'esperto sarà liquidato (quanto al saldo) dal GD ai sensi dell'art. 13 DM 30.5.2002 solo all'esito della vendita dei beni immobili, in base al prezzo ricavato dalla vendita ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c.

Il liquidatore provvederà a depositare l'avviso di vendita per l'apposizione del visto da parte del GD e, avvenuta l'aggiudicazione secondo le modalità stabilite nel programma di liquidazione, riscosso il saldo prezzo e le spese inerenti alla vendita, il trasferimento avverrà tramite decreto di trasferimento, la cui bozza sarà redatta dal liquidatore e sottoposta al GD per la firma.

Nel caso in cui il debitore sia titolare degli immobili attinti alla massa *pro quota*, prima della definitiva stesura del programma di liquidazione, il liquidatore – ferma la necessità della stima della quota nei termini già indicati – provvederà ad interrogare i comproprietari per sondare la loro disponibilità ad acquistare la quota al prezzo indicato dalla perizia di stima.

Se, entro un congruo termine per l'interpello, non interverrà alcuna offerta irrevocabile di acquisto cauzionata al 10%, il liquidatore procederà con l'introduzione di un giudizio divisionale.

Ove, viceversa, pervenga l'offerta, potrà essere messa in vendita la sola quota del bene di titolarità del debitore, con procedura competitiva, al fine di stimolare eventuali offerte in aumento.

- In caso di immobile già sottoposto a procedura esecutiva o divisione anche c.d. endo esecutiva al momento dell'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore chiederà al GD di essere autorizzato a subentrare nei giudizi in corso, salvo diversa decisione determinata dalla motivata prospettiva di massimizzare i risultati della liquidazione in sede concorsuale e/o di contenere i costi e i tempi processuali.

Ottenuta l'autorizzazione, il liquidatore depositerà nella procedura esecutiva l'istanza di subentro ovvero insisterà per la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione.

Ferme tali precisazioni,

Il GD rimette il fascicolo al liquidatore nominato, affinché provveda nei termini descritti, invitando il medesimo a procedere agli incombeni previsti dalla sentenza, precisati dal GD e in ogni caso previsti dalla legge, salve le peculiarità del caso specifico, da sottoporre all'attenzione del giudice;

Visti gli artt. 42, 49 co. 3 lett. f), 65 co. 2 e 270 co. 5 CCII;

Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/2015;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al liquidatore.

La Spezia, 5.3.2026

Il Giudice Delegato

Maria Grazia Barbuto